

ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un candidato ad un posto nel pubblico impiego appartenente al sesso sottorappresentato ed in possesso di qualifiche sufficienti per ricoprire tale posto debba essere scelto con preferenza rispetto ad un candidato dell'altro sesso, che sarebbe stato designato in assenza di tale normativa, qualora tale misura sia necessaria affinché ad ottenere la nomina sia un candidato del sesso sottorappresentato e la differenza tra i meriti dei candidati non sia di rilevanza tale da dar luogo ad una violazione del criterio di obiettività che deve essere osservato nelle assunzioni.

- 2) L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva 76/207 e l'art. 141, n. 4, CE ostano ad una normativa nazionale del tipo anzidetto anche nel caso in cui essa trovi applicazione esclusivamente alle selezioni volte ad assegnare un numero di posti preventivamente determinato nonché ai posti creati nell'ambito di un programma speciale adottato da un singolo istituto di insegnamento superiore, programma che autorizzi l'applicazione di misure di discriminazione positiva.
- 3) L'art. 2, nn. 1 e 4, della direttiva 76/207 non osta ad una regola giurisprudenziale nazionale in forza della quale ad un candidato appartenente al sesso sottorappresentato può essere accordata la preferenza rispetto ad un concorrente dell'altro sesso, sempreché i candidati posseggano meriti equivalenti o quasi equivalenti, qualora le candidature siano oggetto di un esame obiettivo, che tenga conto della singola situazione personale di tutti i candidati.
- 4) La valutazione della compatibilità delle regole nazionali che introducono una discriminazione positiva nelle assunzioni nel settore dell'insegnamento superiore non può dipendere dal livello del posto da ricoprire.

(¹) GU C 1 del 4.1.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 luglio 2000

nel procedimento C-11/99 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arbeitsgericht di Siegen): Margrit Dietrich contro Westdeutscher Rundfunk (¹)

(«Direttiva 90/270/CEE relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali — Ambito di applicazione — Nozione di videoterminale ai sensi dell'art. 2 — Nozione di posti di guida di veicoli o macchine ai sensi dell'art. 1»)

(2000/C 302/21)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva verrà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-11/99, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dall'Arbeits-

gericht di Siegen (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Margrit Dietrich e Westdeutscher Rundfunk, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, lett. a), e 1, n. 3, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 14), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, R. Schintgen, C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris, giudici; avvocato generale: A. Saggio; cancelliere: R. Grass, ha pronunciato il 6 luglio 2000 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La nozione di «schermo grafico» ai sensi dell'art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/270/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che essa concerne gli schermi che visualizzano registrazioni di filmati realizzati in forma analogica o digitale.
- 2) L'art. 1, n. 3, lett. a), della direttiva 90/270 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «posto di guida di macchine» non riguarda un lavoro, come quello di cui alla causa principale, in cui le immagini analogiche o digitali sono trattate con l'ausilio di apparecchiature tecniche e/o di programmi informatici al fine della realizzazione di trasmissioni televisive.

(¹) GU C 71 del 13.3.1999.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 luglio 2000

nel procedimento C-73/99: (domanda di pronuncia pregiudiziale del Sozialgericht di Münster): Viktor Movrin e Landesversicherungsanstalt Westfalen (¹)

(«Previdenza sociale — Trattato CE — Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 — Titolare di pensioni di vecchiaia — Assicurazione malattia obbligatoria nello Stato membro di residenza — Sussidio — Attribuzione in forza della normativa di un altro Stato membro»)

(2000/C 302/22)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria: la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento C-73/99, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma